



PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

AVVISO PUBBLICO

PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con la finalità di migliorare i servizi ai cittadini e di realizzare maggiori economie, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie e/o tecniche, mediante selezione di soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, interessati a sponsorizzare la realizzazione degli interventi meglio dettagliati nell'Allegato B al presente avviso.

Il presente avviso è predisposto in conformità con le disposizioni normative per la disciplina delle attività di sponsorizzazioni ed in particolare:

- gli artt. 19 e 151 del D. Lgs. n. 50/2016 inerenti ai contratti di sponsorizzazione.
- l'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 inerente ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.
- l'articolo 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 inerente al perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- il Regolamento regionale n. 01 del 06.09.2002 e ss.mm. e ii. *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* - Art. 101 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l'Ente Parco, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati; non è comunque indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

1. Definizioni

- Per "**contratto di sponsorizzazione**" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Amministrazione (sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor) la possibilità di divulgazione del suo marchio, logo o segno distintivo, mediante interventi a rilevante contenuto d'immagine.

La sponsorizzazione può essere, a scelta dello sponsor:

- finanziaria (di puro finanziamento), anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Ente;





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- tecnica, consistente in una forma di partenariato relativa alla fornitura di beni/servizi necessari per la realizzazione di parte o di tutto l'intervento scelto, a cura e a spese dello sponsor;
- per "**sponsorizzazione**" si intende: ogni erogazione economica o sponsorizzazione tecnica (in forma mista, lavori, forniture e servizi) proveniente da terzi allo scopo, per questi ultimi, di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
- per "**sponsor**" si intende: il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- per "**sponsee**" si intende: soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alla propria iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor (nel caso in esame lo scrivente Parco).

Le proposte di sponsorizzazione potranno dunque essere sottoforma di erogazione economica, ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di lavori, servizi o fornitura di beni). È possibile presentare offerte che prevedano entrambe le forme o che riguardino una o più iniziative.

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, compresi associazioni, cooperative.

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti suddetti, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e non in situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Viene inoltre richiesto obbligatoriamente al soggetto sponsor di possedere le seguenti caratteristiche:

- Assenza di conflitto di interesse, per come inteso all'articolo 42 del Codice dei Contratti, tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione;
- Assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente;
- Assenza di contenzioso con l'Ente.

Art. 3 - Caratteristiche ed elementi delle proposte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:

- potranno essere presentate in relazione ad una o più iniziative proposte nell'allegato A;
- potranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (erogazione economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di beni e/o servizi a carico dello sponsor). Nell'allegato A sono indicati il costo stimato complessivo delle iniziative e quello di dettaglio delle singole attività. Le offerte possono coprire l'intero costo dell'iniziativa o soltanto parte delle singole attività di cui si compone l'iniziativa.

L'Ente, per ogni iniziativa, potrà consentire la presenza di un solo sponsor (per sponsorizzazioni non inferiori al 50% del costo dell'iniziativa) o di diversi sponsor; in quest'ultimo caso, il Parco assicurerà la presenza di loghi e/o marchi di tutti gli sponsor.

Art. 4 - Profili economico – giuridici

Lo *sponsor* potrà godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti dei contratti di





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

I rapporti tra *sponsee* e *sponsor* saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare in forma di scrittura privata.

Nel caso di *sponsorizzazione tecnica*, per l'esecuzione del contratto, lo *sponsor* contraente potrà richiedere di servirsi, previo assenso dell'Ente, di prestazioni effettuate da altri soggetti giuridici (c.d. *sub-sponsor*), fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto tra Ente e *sponsor* risponderà unicamente quest'ultimo. Detti soggetti giuridici dovranno anticipatamente presentare al Parco, al pari dello *sponsor*, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi e adempimenti previsti dal presente Avviso. A beneficio degli stessi soggetti potranno essere garantite, a richiesta dello *sponsor* e previa autorizzazione dell'Ente, controprestazioni in termini di visibilità nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 5, purché detta visibilità non sia prevalente rispetto a quella garantita allo *sponsor*.

Art. 5 - Impegni dell'Ente Parco dei Monti Simbruini

Ai soggetti individuati come *sponsor*, il Parco, quale *sponsee*, garantisce in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione:

- ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dall'iniziativa sponsorizzata (ad esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie);
- divulgazione della sponsorizzazione sul sito istituzionale del Parco, per un periodo non inferiore a mesi sei nella Home Page del sito;
- possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione;
- visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate;
- possibilità, previo assenso dell'Ente, di utilizzare lo status di *sponsor* nelle proprie campagne di comunicazione per un anno dal termine dell'iniziativa.

Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo *sponsor* sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione dello stesso da parte dell'Ente Parco, con esclusione della pubblicità dell'evento sul sito istituzionale del Parco, che è a cura ed onere esclusivo di quest'ultimo.

Resta comunque in capo all'Ente di disporre, in relazione alle singole sponsorizzazioni, non solo forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni modulate in relazione all'offerta dei partecipanti, ma anche altre forme di controprestazione diverse da quelle sopra elencate, se ritenute idonee in base alla natura e all'entità della sponsorizzazione, al tipo di iniziativa sponsorizzata, nonché alle richieste avanzate.

Lo *sponsee* si impegna inoltre ad emettere a favore del soggetto individuato come *sponsor* fattura per l'importo pari al valore della sponsorizzazione e a versare l'IVA in regime di split payment.

Art. 6 - Impegni generali dello sponsor

Nel caso di **sponsorizzazione finanziaria**, lo *sponsor* ha l'obbligo di erogare la somma offerta entro il termine stabilito nella convenzione di sponsorizzazione.

In caso di **sponsorizzazione tecnica** (fornitura di beni e/o servizi), in considerazione della





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

specificità di ogni singola iniziativa e attività, lo *sponsor* dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre anticipatamente all'Ente, l'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare la fornitura e/o il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

Alla presentazione dell'offerta e alla formalizzazione del rapporto con lo *sponsee*, lo *sponsor* è tenuto ad indicare il logo presente nella sponsorizzazione, mettendolo a disposizione dello *sponsee* con l'esatta e fedele riproduzione, oltre all'illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 5, non sollevano lo *sponsor* dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello *sponsor* sia associata allo stemma o al marchio del Parco, il marchio dello *sponsor* stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi del Parco.

Nel rispetto dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016, il Parco potrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione in concreto, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

Art. 7 - Sponsorizzazioni escluse

È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello *sponsor*, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello *sponsee*. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Parco o delle sue iniziative;
- riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

Per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi o comunque per ragioni di interesse pubblico, l'Ente può rifiutare un'offerta di sponsorizzazione o revocarne l'affidamento.

Art. 8 - Elementi dell'accordo della sponsorizzazione

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all'Amministrazione risorse per il finanziamento delle iniziative.

I rapporti tra il Parco e gli *sponsor* saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo *sponsee*, ad ottenere risparmi e grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne.

Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme al presente avviso e ne costituisce parte





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

integrante (Allegato D).

Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee.

Il contratto viene stipulato nelle forme previste dal Codice dei Contratti; al proposito valgono le soglie economiche e le relative opzioni di cui all'articolo 32, comma 14 di quest'ultimo. Nel dettaglio la forma pubblica notarile del contratto è prevista solo per importi superiori a € 221.000,00 oltre IVA, per sponsorizzazioni di forniture e/o di servizi e importi superiori a € 1.000.000,00 oltre IVA per sponsorizzazioni di lavori.

Art. 9 - Termine e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire a questa Amministrazione utilizzando l'apposito modello (Allegato C) allegato al presente Avviso, entro le ore 13.00 del giorno 30 aprile 2022 tramite invio per pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it.

Tale data non deve intendersi tassativa, fermo restando che le proposte pervenute oltre la scadenza saranno esaminate in coda alle altre.

La proposta dovrà recare nell'oggetto "AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR".

La proposta, conforme al Modulo di dichiarazioni e presentazione dell'offerta di sponsorizzazione (Allegato C), deve essere sottoscritta con firma digitale e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, i seguenti contenuti:

1. dati generali identificativi del soggetto proponente richiesti;
 2. sintetica descrizione dell'attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor;
 3. l'evento che si intende sponsorizzare e le modalità di sponsorizzazione:
 - se finanziaria, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) comprensiva di IVA (indicando il proprio regime iva), della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo).
- La somma si intenderà destinata al finanziamento dell'iniziativa e sarà utilizzata dall'Ente in funzione delle concrete esigenze organizzative. L'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione dell'Ente;
- se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzata/e ed il relativo valore economico comprensiva di IVA (indicando il proprio regime IVA);
 4. proposta di controprestazioni a carico del Parco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso pubblico (è possibile esplicitare anche eventuali richieste di visibilità per i c.d. sub-sponsor);
 5. dichiarazione, da parte del legale rappresentante, di quanto segue:
 - di accettare tutte le clausole contenute nel presente Avviso pubblico;
 - di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
 - di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l'Ente Parco;
 - di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
 - assenza violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro;
- di accettare l'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall'Ente.

Alla proposta di sponsorizzazione dovrà essere allegato il logo in formato jpeg

L'Ente si riserva la facoltà di valutare ed aggiudicare anche offerte pervenute fuori termine, sempre nel rispetto di quanto prescritto nel presente Avviso, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor qualora, scaduto il termine, non siano pervenute offerte o quelle pervenute non siano ritenute accettabili o non coprano l'intero costo delle iniziative di cui all'Allegato B.

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

Il Parco si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti dell'offerta; lo sponsor può accettare o meno tali modifiche.

Art. 10 - Proposte spontanee di sponsorizzazione per particolari eventi

Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsor si riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso e per iniziative in esso non previste.

Art. 11 - Esame delle proposte e scelta degli Sponsor

Le proposte dei soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, fatti salvi eventuali diritti di esclusiva degli Sponsor, saranno vagliate da apposita commissione di valutazione, che verrà istituita successivamente alla data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse.

La commissione valuterà le proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri:

- valore economico;
- legame con il territorio e riconoscibilità esterna del soggetto;
- nel caso di forniture di beni/servizi saranno valutate anche le caratteristiche tecniche, volte alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente e la loro coerenza anche in termini estetici con il target di utenza dell'iniziativa.

La scelta degli sponsor da parte dell'Ente avverrà sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità. Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dall'Ente in base al valore delle offerte pervenute ed idonee, in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra loro.

Non è prevista una graduatoria, ma esclusivamente l'individuazione dello sponsor per ciascuna iniziativa.

Nel caso pervenissero offerte simili da candidati in diretta concorrenza tra loro, lo Sponsor si



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

riserva la facoltà di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, un'ulteriore trattativa tra i soggetti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo la possibilità di una coesistenza delle proposte. In caso contrario, la selezione dello Sponsor avverrà secondo il criterio del maggior valore economico della proposta di sponsorizzazione; nell'ipotesi di offerte di pari valore, si applicherà il criterio di priorità nella presentazione delle stesse. Per gli altri partecipanti viene riconosciuta l'idoneità o la non idoneità della loro proposta. In caso di rinuncia o di esclusione dello sponsor individuato, il Parco negozierà con gli altri idonei le loro proposte, richiedendo eventuali modifiche e migliorie, al fine di individuare il nuovo sponsor.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

L'Ente, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocarne l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

In esito all'individuazione dello sponsor o degli sponsor l'Ente procederà ad invitare lo/gli sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.

Art. 12 - Penali

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Parco, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari al valore della sponsorizzazione aggiudicata.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Fratticci, Responsabile del Servizio Promozione e comunicazione.

Art. 14 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico, la modulistica sotto riportata. La modulistica è liberamente visionabile e scaricabile dal sito web istituzionale del Parco: www.parcomontisimbruini.it - sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso".

Documenti:

- Schede eventi (Allegato B);
- Modulo di dichiarazioni e presentazione dell'offerta di sponsorizzazione (Allegato C)
- Schema convenzione (Allegato D)

Art. 15 - Foro competente

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Tivoli.

Art. 16 - Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il Responsabile del



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Procedimento (mfratticci@regione.lazio.it).

Art. 17 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati dall'Ente con strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per la presente procedura. Concorrente. Ciascun partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata normativa, al titolare del trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nella persona del Presidente Dott. Domenico Moselli.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Direttore dell'Ente Dott. Carlo Di Cosmo

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Avv. Sarah Grieco

Con la partecipazione all'avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.

Art. 18 - Pubblicità

Il presente Avviso, completo della domanda di partecipazione, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.parcomontsimbruini.it e sul sito www.parchilazio.it.

Allo stesso tempo, per una ulteriore pubblicità, il presente avviso verrà trasmesso ai Comuni del Parco per la sua pubblicazione sull'albo pretorio.

Art. 19 - Disposizioni finali.

La partecipazione all'Avviso implica l'accettazione integrale delle norme in esso contenute.

Jenne, li ____08.02.2022____

IL DIRETTORE
Dott. Carlo DI COSMO
(firma digitale)

